



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 103 – 10 FEBBRAIO 2021**

Riunione del giorno 03 febbraio 2021

**36.20.21** RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA AFFISSA IL 14 dicembre 2020 – S.S. PONTE FELCINO c/Atleta Alessia LILLACCI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò - Componente

Si è riunito il giorno 3 Febbraio 2021 per la discussione del ricorso promosso dalla S.S. Ponte Felcino avverso la delibera della CTA affissa il 14/12/2020 nel procedimento in cui è stata parte l'atleta Alessia Lillacci.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza per la società l'Avv. Francesca Barcaccia e per l'atleta l'Avv. Nicola Napolione. Dopo un tentativo di conciliazione le parti discutevano riportandosi ai rispettivi atti. La difesa della società confermava che il ricorso si limitava alla sola parte della decisione riguardante l'indennizzo. All'esito della discussione il Tribunale si riservava di decidere ed al termine leggeva il dispositivo.

**FATTO**

La A.S.D. VOLLEY PONTE FELCINO A.S.D. in persona del Presidente Sig. Fausto Moretti proponeva ricorso avverso la delibera della CTA emessa il 14/12/2020 con la quale veniva concesso lo svincolo dell'atleta Alessia Lillacci previa corresponsione di un indennizzo di € 500,00. Lamentava la società la mancanza sia dei presupposti per la concessione dello svincolo che, in subordine, l'esiguità dell'importo determinato dalla commissione.

Sull'inesistenza del diritto ad ottenere lo svincolo la società ha articolato la propria memoria in relazione alla mancanza della giusta causa imputabile alla società, contestando le motivazioni dell'atleta e quanto contenuto nelle testimonianze prodotte.



In particolare contestava come non fosse mai esistito un accordo verbale tra il Presidente del sodalizio ed il padre dell'atleta che consisteva nella possibilità di svincolo a semplice richiesta; contestava poi l'esistenza del lamentato disinteresse come anche della decrescita tecnica.

Fornendo documentazione la società ha affermato che la Lillacci era stata tesserata con Volley Ponte Felcino A.S.D. a decorrere dalla stagione sportiva 2014/2015, proveniente dal sodalizio GRIFO VOLLEY, con la quale aveva disputato campionati provinciali in 1° Divisione. In tale anno la Ponte Felcino aveva pagato per il prestito la somma di €. 500.00.

Riferiva la ricorrente che l'atleta Lillacci, all'epoca minorenni e senza esperienza di campionati regionali, veniva inserita nella rosa del campionato di serie C ove rimaneva titolare per le successive stagioni 2015/2016 e 2016/2017 dietro rinnovo del prestito per ciascun anno, con la corresponsione della somma di €. 1.000,00 (bonifici bancari del 5.10.2015 e 11.10.2016). Continuava la difesa affermando che grazie alla militanza nel sodalizio l'atleta aveva potuto partecipare a campionati di categoria superiore rispetto a quelli disputati dal precedente sodalizio.

Nella stagione sportiva 2017/2018 l'atleta Lillacci veniva poi tesserata definitivamente per il sodalizio ricorrente per un compenso alla società di provenienza di € 800,00=. In quell'anno l'atleta disputava il suo primo campionato di serie B2 Nazionale.

La società quantificava quindi l'esborso economico totale in € 2.300,00 oltre al corrispettivo mensile a titolo di rimborso spese per complessivi € 650,00.

Contestava poi la società il lamentato disinteresse rilevando come l'atleta fosse stata convocata per gli allenamenti, non in maniera strumentale e come la stessa avesse percepito il bonus di € 600,00 proprio per l'attività svolta dalla società.

Nel merito la società non condivideva la decisione della C.T.A. non avendo la stessa apprezzato adeguatamente i fatti ai fini della quantificazione dell'equo indennizzo in favore del sodalizio. Concludeva quindi per la sola dichiarazione di non imputabilità al sodalizio dell'interruzione del vincolo, con una quantificazione del dovuto indennizzo secondo i parametri previsti dalla Federazione e comunque per una somma superiore agli €.500,00 riconosciuti dalla C.T.A.

Si costituiva nei termini l'atleta, difesa dall'Avv. Napolione che nella propria memoria rilevava come la decisione della CTA avesse evidenziato uno stato di assoluta



incompatibilità tra le parti la cui prima manifestazione aveva avuto origine proprio dal sodalizio.

A dimostrazione dell'assunto la difesa forniva una cronistoria dei fatti rilevando come il Presidente Moretti avesse per vie brevi, manifestato la volontà del sodalizio di non riconfermarla per la stagione sportiva 2020/2021. Prova di tale asserzione doveva ricavarsi dal fatto che la Lillacci aveva informato di tale decisione del sodalizio alcune sue compagne di squadra tanto da inviare un messaggio di saluto via whatsapp.

Rilevava poi come, nonostante fossero state presentate due nuove giocatrici, in sostituzione, per integrare il suo ruolo, la resistente veniva convocata dalla società strumentalmente.

Evidenziava poi come il ricorso riguardasse il solo aspetto economico precisando come non fosse vero che la Lillacci fosse tesserata da ben 6 anni a partire dalla stagione 2014/15 poiché non rilevarebbero, ai fini dell'anzianità di tesseramento, gli anni di prestito che l'atleta aveva effettuato con il sodalizio ricorrente poiché proveniente dal GRIFO VOLLEY; contestava poi la circostanza che la Lillacci provenisse da un Campionato provinciale poiché l'atleta aveva già disputato con il precedente sodalizio Grifo Volley un campionato di categoria regionale nella serie D,

Concludeva poi la difesa rilevando come le uniche prove ed evidenze contabili prodotte dalla società si riferissero a due bonifici da € 500,00. La circostanza che ci fosse stato un trasferimento a titolo oneroso da Grifo Volley veniva poi smentita dalla dichiarazione del Presidente Bettini.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va innanzitutto precisato che oggetto del ricorso è solo l'entità dell'indennizzo determinato dalla CTA. Infatti nelle conclusioni la parte ricorrente richiedeva al Tribunale di stabilire il dovuto indennizzo. Sulla parte della decisione che ha concesso lo svincolo, con tutti i dubbi dell'odierno decidente sulla sua legittimità, non è stata proposta impugnativa.

Tutti i fatti riguardanti lo scioglimento del vincolo non sono quindi oggetto di questo giudizio.

Per quanto riguarda l'indennizzo, la società ha documentato l'avvenuto esborso di somme a vario titolo corrisposte per l'atleta e direttamente alla stessa. La dichiarazione del Presidente della società Grifo sostanzialmente prova la sola mancanza di ricevute nei



documenti societari poiché nella dichiarazione si afferma” ... *ricevuta di cui non esiste traccia nei registri contabili*”.

Risulta poi documentalmente come l’atleta abbia potuto beneficiare, ai fini della crescita tecnica, dell’apporto della società ricorrente anche per il periodo di prestito; durante la militanza con la Ponte Felcino, la Lillacci è passata da una seria D ad una B2 sicuramente per le proprie capacità tecniche ma anche per l’apporto della società; come già per altre decisioni, ritiene questo Tribunale che anche tali aspetti debbano essere considerati ai fini dell’indennizzo.

In base a tali elementi, ritiene questa commissione che sia equo aumentare l’indennizzo determinato dalla commissione tesseramento

### **PQM**

Confermato il provvedimento della Commissione tesseramento atleti relativamente alla concessione dello svincolo in favore dell’atleta Lillacci, dispone che lo stesso sia subordinato al pagamento della complessiva indennità in favore della società di € 2.000,00=.

Roma, 10 Febbraio 2021

**F.to IL PRESIDENTE**

**Avv. Massimo Rosi**

Affissione all’Albo 10 febbraio 2021